

1. L'Accordo di collaborazione tra imprese e Organismo di Ricerca deve essere presentato contestualmente alla presentazione della proposta, caricandone copia sul portale di Filse Bandi on line entro il 14 Novembre, o invece potrà essere formalizzato in un secondo momento, successivo all'avvio del progetto?

L'accordo di collaborazione non dovrà essere caricato sul portale al momento della presentazione della domanda ma dovrà essere formalizzato successivamente alla presentazione della stessa.

Sull'applicativo bandi on line sarà comunque presente una sezione descrittiva dove andare ad inserire gli elementi principali di detto accordo, che dovranno essere comunque sufficienti alla valutazione dello stesso.

2. Collaborazione imprese-organismi di ricerca: che differenza c'è con i costi per la ricerca contrattuale previsti al punto C.?

I rapporti di consulenza si concretizzano in rapporti "cliente – fornitore" determinati da dei preventivi, mentre gli accordi di collaborazione sottendono un interesse attivo nel progetto da parte dell'organismo di ricerca, il quale partecipa operativamente alla realizzazione degli obiettivi del progetto stesso.

3. Come si rendiconta un accordo di collaborazione?

Come indicato al punto 8.F del bando, sono riconosciuti ammissibili i soli costi a carico delle imprese beneficiarie. In tal senso le spese derivanti dalle attività degli organismi di ricerca non costituiscono spese ammissibili.

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione, le imprese beneficiarie potranno tuttavia esporre i costi derivanti dall'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale in capo all'organismo di ricerca. Tale voce di spesa dovrà essere rendicontata rispettando i vincoli previsti da bando, con particolare riferimento alle modalità di pagamento.

4. Con riferimento all'accordo di collaborazione, quale è la base per la quantificazione della percentuale di coinvolgimento dello / degli organismi di ricerca sul progetto?

La base per la quantificazione è la quota parte dell'accordo di collaborazione imputabile all'organismo di ricerca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Costo totale del progetto € 600.000,00

Accordo di collaborazione (di cui al punto 8 F del bando quarto trattino) che cuba € 200.000,00 di cui:

- Importo imputabile a carico dell'impresa beneficiaria € 100.000,00;
- Importo imputabile a carico dell'organismo di ricerca € 100.000,00 di cui:
  - ✓ € 50.000,00 derivante da attività nell'ambito del progetto;
  - ✓ € 50.000,00 derivante da diritti proprietà intellettuale valorizzati come previsto dal quarto trattino del punto 8.F del bando (prezzo di mercato) vedi Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) art. 2.2.2 sub.29).

Importo rendicontabile da parte dell'impresa beneficiaria € 150.000 di cui:

- € 100.000,00 derivante da attività in capo all'impresa beneficiaria,
- € 50.000,00 derivante da utilizzo di proprietà intellettuale dell'ente di ricerca.

Base di calcolo per la percentuale di coinvolgimento dell'Organismo di ricerca nel progetto € 100.000,00.

Realizzazione del progetto mediante collaborazione con Organismi di Ricerca: coinvolgimento 16%

5. Sono ammesse anche startup innovative appena fondate?  
Si, laddove rispondenti ai requisiti previsti da bando.
6. Una startup innovativa appena costituita può fare da capofila?  
Si, una start up appena costituita può essere capofila del progetto.
7. Dato che essere PMI Innovativa porta ad un miglioramento del punteggio, come impatta sul prosieguo del progetto la perdita del requisito di PMI Innovativa?  
Il requisito è da intendersi al momento della presentazione della domanda.
8. Il punteggio di cui al punto 2) dei criteri di valutazione è attribuito in entrambe le modalità di coinvolgimento degli organismi di ricerca o solo in presenza di un accordo di collaborazione?  
Il punteggio verrà attribuito solo in presenza di accordi di collaborazione.
9. Gli enti di ricerca devono risultare necessariamente come subcontraenti o possono essere anche partner?  
Gli organismi di ricerca non possono essere partner dell'ATS.
10. Possono rientrare all'interno della categoria imprese fondazioni/associazioni senza fine di lucro che erogano servizi sociali/sociosanitari?  
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
11. Come si attesta il requisito di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014?  
Il requisito verrà attestato al momento della presentazione della domanda a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto al punto 10 del bando.
12. Il bando, al punto "5. Soggetti beneficiari", precisa che "possono presentare domanda di contributo le ATS costituite da imprese appartenenti, al momento di presentazione della domanda, ai 5 Poli di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria". Si chiede se per appartenenza a un Polo sia sufficiente la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di adesione al Polo oppure se sia necessaria anche l'avvenuta delibera di ammissione.  
E' necessaria anche l'avvenuta delibera di ammissione.

13. L’appartenenza delle imprese al Polo è necessaria solo al momento di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione oppure anche al momento della presentazione della pre-candidatura.

E’ opportuno possedere il requisito anche al momento della pre candidatura, in virtu' dell'avvallo che il soggetto gestore del polo dovrà dare al progetto tramite il documento di intesa (obbligatorio previsto all'art. 13 del bando) e in virtù dell’impossibilità di ridefinire i partecipanti dell’ATS, come previsto al punto 5 del bando.

14. Le tecnologie del mare finalizzate a sistemi militari rientrano negli ambiti ammissibili ed essere oggetto di progetto del Bando?

Con riferimento agli ambii ammissibili ad agevolazione, si rimanda al documento di Smart Specialisation Strategy, pag. 75, che trova al seguente link [http://www.regione.liguria.it/components/com\\_publiccompetitions/includes/download.php?id=11654:strategia-di-smart-specialisation-435.pdf](http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=11654:strategia-di-smart-specialisation-435.pdf)

15. E’ obbligatorio sottoporre preventivamente la proposta ai soggetti gestori dei Poli oppure si potrà procedere all’invio a Filse del modulo della pre-candidatura e successivamente alla presentazione della domanda su “Bandi On Line” sottoporre il progetto ai Poli?

Per poter presentare istanza di agevolazione è necessario allegare alla domanda il documento di intesa sottoscritto dal soggetto gestore del Polo previsto al punto 13 del bando; il progetto contenuto nella domanda di agevolazione non potrà differire da quanto indicato nel modulo di pre candidatura.

16. Il partenariato può includere un’azienda collegata ad un altro componente facente parte dell’Ats ovvero partecipato con una percentuale inferiore al 25 %?

Per quanto concerne la composizione dell'ATS, la stessa può essere composta da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, non essendo inserito nel bando il vincolo dell'indipendenza.

17. L’ATS può essere costituita da tre aziende di cui una detenga il 100% di proprietà delle altre due?

Si, l'ATS può essere costituita da imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario in quanto non è inserito nel bando il vincolo dell'indipendenza.

18. Ciascuna impresa può essere capofila di massimo una ATS e/o partecipare in qualità di partner a massimo due progetti a valere sullo stesso bando; per avere un quadro completo, vi chiedo se un’ impresa può quindi partecipare a tre progetti sul medesimo bando nelle vesti indicate.

Ciascuna impresa aderente al polo potrà presentare un progetto come capofila di ATS e partecipare ad ulteriori due ATS.

19. Nel caso di progetti trasversali che interessano più aree della SSS ove l’azienda partecipante appartenga a più di un Polo è possibile presentare dichiarazione di partecipazione a tutti i Poli di appartenenza?

Per poter essere classificato come progetto interpolo, e ottenere il relativo punteggio, non è sufficiente che un’impresa attesti di partecipare a più poli.

20. E' possibile la subfornitura di aziende facenti parte del polo di riferimento del progetto ma non coinvolte direttamente nella proposta?  
[Si, è possibile.](#)
21. Quando si parla di MPMI nell'art. 5 (composizione ATS) si intende micro o piccole o medie imprese oppure solo micro imprese?  
[Si intende, micro o piccole o medie imprese.](#)
22. Per PMI o startup innovativa si intende un'azienda risultante negli appositi registri [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) ?  
[Si.](#)
23. Sarà richiesta in domanda on line l' Affidabilità Economico Finanziaria dei soggetti proponenti?  
[No, in quanto non previsto da bando.](#)
24. Aziende progetti interpole: per avere il punteggio legato alla voce progetti interpole è sufficiente la presenza di un'azienda facente parte di più Poli o occorre la presenza di un'azienda che non faccia parte del polo di afferenza del progetto (come va intesa la voce polo di afferenza nel modulo di pre-candidatura? Si devono inserire più poli?)  
[Per ottenere il punteggio legato alla voce progetti interpole è necessario che nell'ATS vi sia almeno un'impresa appartenente ad un polo diverso rispetto a quello principale di afferenza del progetto.](#)  
[Nel modulo di precandidatura sarà necessario andare ad indicare tutti i poli interessati dal progetto, specificando quello di afferenza principale, ed andare ad indicare per ogni impresa dell'ATS quale sia il polo di riferimento.](#)
25. Nella valutazione del progetto interpole vengono considerate solo le PMI ( come riportato nella tabella di valutazione di merito criterio 1) o la premialità è valutata per tutti le tipologie d'impresa ( Gi e MPMI) ?  
[La premialità andrà attribuita nel caso di MPMI, in quanto le Micro imprese sono da intendersi ricomprese nelle Piccole imprese.](#)
26. In generale (e comunque esclusi i criteri dal 4 al 9) dove non si prevede il punteggio 0 (criterio 3) cosa vuol dire: domanda non ammissibile o appunto semplicemente che non viene attribuito punteggio?  
[Semplicemente non viene attribuito il punteggio.](#)
27. Criterio 1: il punteggio verrà attribuito alle PMI o alle MPMI?  
[La premialità andrà attribuita nel caso di MPMI, in quanto le Micro imprese sono da intendersi ricomprese nelle Piccole imprese.](#)
28. E' possibile considerare che il divieto di modifica dei dati indicati nel modulo di precandidatura sia inteso nel senso di una dichiarazione di limite massimo dei costi di progetto rendicontabili?  
[No, i dati indicati nel modulo di precandidatura non potranno essere modificati, salvo l'anagrafica relativa al legale rappresentante e alla sede legale.](#)

29. Nella fase tra la precandidatura e la presentazione del progetto possono essere apportati eventuali spostamenti tra le voci di spesa previste nello schema dei costi di progetto e nella loro caratterizzazione?

No, i dati indicati nel modulo di precandidatura non potranno essere modificati, salvo l'anagrafica relativa al legale rappresentante e alla sede legale.

30. Le spese ammissibili, con le relative percentuali, sono da intendersi con riferimento all'ATS o ai singoli partner?

Le percentuali sono da intendersi con riferimento ad ogni partner.

31. In caso di trasferimento di personale da una sede fuori Liguria a una sede ligure è attribuibile il punteggio di cui al criterio 3?

No, in quanto non si configura come nuova assunzione, come richiesto dal criterio 3 del bando.

32. Il criterio 3 del punteggio è da intendersi con riferimento all'ATS o ai singoli partner?

Il criterio di cui sopra si riferisce ai singoli partner.

33. Tra le spese di cui al punto 8.A sono comprese le spese per distacco del personale tra imprese?

No, il distacco non rientra tra le voci di spesa ammissibili.

34. Se due aziende dell'ATS dichiarano in proposta di assumere ciascuna due nuovi dipendenti a tempo indeterminato ai fini del criterio 3 per il progetto il numero di "nuove assunzioni" sarà considerato pari a 2 oppure a 4? Nell'allegato 2 "modulo di pre-candidatura" al punto IMPATTO OCCUPAZIONALE si dovrà barrare la casella "da 1 a 2 unità" oppure quella "da 3 a 4 unità"?

In tale caso il numero di nuove assunzioni sarà considerato pari a 4 e nel modulo di pre candidatura dovrà essere indicata l'opzione "da 3 a 4 unità".

35. Come è possibile pagare l'imposta di bollo?

Le imprese, prima di inoltrare telematicamente a F.I.L.S.E. le domande di agevolazione, dovranno effettuare il pagamento della marca da bollo da 16,00 Euro attraverso il modello F23, possibilmente compilato attraverso il software di compilazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (condizione però non necessaria), utilizzando il codice 456T nel campo 11, e dettagliando la descrizione del pagamento nel campo 10 con il codice:

2017124POLIPOFESRLI, indicante l'anno di emanazione del bando (2017), il numero dell'azione (1.2.4 POLI), l'indicazione del programma comunitario di riferimento (PO FESR), l'indicazione della Regione Liguria (LI).

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Nello specifico, al campo 6 – ufficio o ente – deve essere indicato il codice relativo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'impresa richiedente, reperibile dal sito stesso dell'Agenzia delle Entrate

Copia informatica, in PDF, del predetto F23 dovrà essere obbligatoriamente prodotta in via telematica, in allegato alla domanda di contributo. In caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo secondo le modalità sopra indicate, F.I.L.S.E. provvederà alla trasmissione degli atti alla competente Agenzia delle Entrate ai fini della regolarizzazione.